COMUNE DI ORIO LITTA

COPIA

C.C. N° 13 DEL 07.06.2007

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PARTECIPAZIONE IN SAL S.R.L.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **straordinaria** di prima convocazione - seduta pubblica

---

L'anno DUEMILASETTE addì SETTE del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data 01/06/2007, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
1 – FERRARI FRANCESCO	X	
2 – RIVA FABRIZIO	X	
3 – FRUSTACE VINCENZO	X	
4 – GABBA GIANFRANCO	X	
5 – GIULI DANIELE		X
6 - RONZI CARLO		X
7 – VOLPI MASSIMO	X	
8 – BELLOMI GABRIELLA	X	
9 – LORINI MAURO	X	
10 – RIBOLINI ENRICO		X
11 – FIGONI PAOLO	X	
12 – ZANELETTI GIULIANO		X
13 – BOLIS GIANCARLO	X	

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Sig. Ferrari Francesco nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
DAL 02/07/07 AL 17/07/07
ADDI' 02/07/07

COMUNE DI ORIO LITTA (Prov. di Lodi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 36/1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e della L.R. 21/1998 "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36", con propria deliberazione n. 5 del 25.02.2002 questo Consiglio Comunale ha aderito all'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale (AATO) della Provincia di Lodi;

CONSIDERATO che, come previsto dalla normativa di settore (art. 113 D.Lgs. 267/2000, L.R. 26/2003 come modificata dalla L.R. 18/2006, D.Lgs. 152/2006), l'Autorità d'Ambito deve organizzare il servizio idrico integrato – costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue – secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, affidandone la gestione a società di capitali;

VISTO il Piano d'Ambito approvato dalla Conferenza d'Ambito con deliberazione n. 2 del 20 febbraio 2006, che definisce l'organizzazione del servizio idrico e il modello gestionale per l'ATO di Lodi;

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione la Conferenza ha previsto di affidare l'attuazione del Piano d'Ambito, e quindi la gestione del servizio idrico integrato, a una società interamente pubblica secondo il modello "in house" di cui alla lettera c), comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che in data 8 novembre 2006 la Provincia di Lodi e i Comuni facenti parte del Comitato Ristretto dell'AATO hanno costituito, in conformità agli indirizzi espressi dalla Conferenza, la S.A.L. srl (Società Acqua Lodigiana), di cui si allega lo Statuto sotto la lettera A);

RILEVATO che la S.A.L. srl si configura come società a capitale interamente pubblico avente le caratteristiche necessarie per ricevere dall'Autorità d'Ambito l'affidamento "in house" del servizio idrico integrato, essendo soggetta a un "controllo analogo" a quello esercitato sui servizi propri da parte degli enti titolari del capitale sociale ed essendo previsto che realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano;

RICHIAMATA la deliberazione del 1.03.2007 dell'Assemblea dei soci di S.A.L., con la quale si delibera di procedere all'aumento del capitale sociale, diviso in quote ai sensi di legge, a favore dei comuni lodigiani che ancora non sono soci;

CONSIDERATO che, per rendere S.A.L. compiutamente partecipata, è previsto un percorso graduale per il quale in un primo momento ciascun comune partecipa alla Società con quote capitali in numerario, e successivamente conferisce tutti i beni in natura (reti e impianti), crediti e partecipazioni in altre società pubbliche afferenti il servizio idrico integrato;

RICONOSCIUTA l'opportunità di partecipare alla S.A.L. srl in conformità con gli indirizzi espressi dalla Conferenza d'Ambito, approvandone lo Statuto e acquisendo una quota di € 400,00 (pari al 1,299 % del capitale sociale, come risultante dal prospetto allegato sotto la lettera B);

RELAZIONA il Sindaco;

DATO ATTO dell'intervento del Consigliere Bolis Giancarlo il quale fa presente la sua contrarietà alla partecipazione in SAL. E' una scelta per fare un'altra commissione comportante spese per il Comune;

Il Consigliere Lorini Mauro fa presente che trattasi di costituzione di una società a partecipazione pubblica necessaria per il successivo affidamento in house dei servizi relativi al ciclo idrico integrato;

Il Consigliere Figoni Paolo chiede venga riservata maggiore attenzione alla pulizia del depuratore ed alla fognatura;

Il Sindaco Presidente: "Quando ci sono delle precipitazioni intense si verificano dei problemi fognari con allagamenti delle cantine. Quando c'è tanta acqua la fognatura va in crisi soprattutto dove ci sono forti pendenze;"

Il Consigliere Bolis Giancarlo: "In via Roma forse bisogna provvedere un rifacimento della fognatura;"

Il Sindaco Presidente: "l'Astem effettua un continuo monitoraggio della rete fognaria. Stiamo valutando i possibili interventi da effettuare;"

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 2 voti contrari Consiglieri Bolis Giancarlo e Figoni Paolo, tutti gli altri favorevoli;

DELIBERA

1. di approvare lo Statuto, allegato sotto la lettera A), della società pubblica denominata S.A.L. srl, alla quale l'Autorità d'Ambito ha deliberato di affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO di Lodi in base all'art.113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000;
2. di partecipare al capitale sociale della Società con una quota di € 400,00 (pari al 1,299% del capitale sociale);
3. di approvare il successivo conferimento in S.A.L. srl dei beni mobili ed immobili afferenti il servizio idrico integrato previa determinazione del loro valore, dando atto che la quota di partecipazione alla Società verrà rideterminata di conseguenza.

Successivamente

CON voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

NOTAIO
Dott. PIERCARLO MATTEA
Piazza della Vittoria, 47 (Galleria)
Tel. (0371) 420082 - Telefax (0371) 426806
L O D I
C.F. MTT PCR 54R06 E648O
P. IVA 07180490158

N. 17513 di racc. N. 179947 di rep.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2006 - duemilasei, il giorno 8 - otto, del mese di novembre.
In Lodi, Piazza della Vittoria n.47.
Avanti a me Dottor Piercarlo Mattea Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:
- Felissari On. Lino Osvaldo, nato a Peschiera Borromeo il 14 febbraio 1951, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e in rappresentanza della
"PROVINCIA DI LODI", con sede in Lodi, Via Fanfulla n.14, codice fiscale 92514470159, al presente atto autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio Provinciale in data 6 giugno 2006 n. 19;
- Uggetti Simone, nato a Sant'Angelo Lodigiano il 24 luglio 1973, domiciliato per la carica a Lodi, in Palazzo del Municipio, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Assessore all'Ecologia e in rappresentanza del
"COMUNE DI LODI", con sede in Lodi, Palazzo del Municipio, codice fiscale 84507570152, al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2006 n. 47;
- Taravella Angelo, nato a Lodi il 30 marzo 1949, domiciliato per la carica a Ossago Lodigiano, in Palazzo del Municipio, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del
"COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO", con sede in Ossago Lodigiano, Palazzo del Municipio, codice fiscale 84503520151, al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale in data 20 marzo 2006 n. 22;
- Mariani Antonio, nato a Fombio il 26 febbraio 1948, domiciliato per la carica a San Fiorano, in Palazzo del Municipio, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del
"COMUNE DI SAN FIORANO", con sede in San Fiorano, Palazzo del Municipio, codice fiscale 03946020157, al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale in data 28 marzo 2006 n. 5;
- Carlin Giuseppe, nato a Inverno e Monteleone il 9 settembre 1954, domiciliato per la carica a Sant'Angelo Lodigiano, in Palazzo del Municipio, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del
"COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO", con sede in Sant'Angelo Lodigiano, Palazzo del Municipio, codice fiscale 84503930152, al presente atto autorizzata in forza di delibera del Consiglio Comunale in data 19 giugno 2006 n. 40;
- Sozzi Giuseppe, nato a Brembio il 16 febbraio 1963, domiciliato per la carica a Brembio, in Palazzo del Municipio, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del
"COMUNE DI BREMBIO", con sede in Brembio, Palazzo del Municipio, codice fiscale 03684020153, al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale in data 9 maggio 2006 n. 18;
- Cereghini Daniela, nata a Milano il 21 agosto 1967, domiciliata per la carica a Caselle Lurani, in Palazzo del Municipio, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed in rappresentanza del
"COMUNE DI CASELLE LURANI", con sede in Caselle Lurani, Palazzo del Municipio, codice fiscale 84504860150, al presente atto autorizzata in forza di delibera del Consiglio Comunale in data 13 giugno 2006 n. 16;

- Borghi Giovanni, nato a Casalpusterlengo il 28 novembre 1945, domiciliato per la carica a Casalpusterlengo, in Palazzo del Municipio, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Assessore alle Politiche Ambientali ed in rappresentanza del
"COMUNE DI CASALPUSTERLENGO", con sede in Casalpusterlengo, Palazzo del Municipio, codice fiscale 01507990156, al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale in data 6 luglio 2006 n. 32;
- Sansotera Enrico, nato a Codogno il 17 marzo 1970, domiciliato per la carica a Codogno, in Palazzo del Municipio, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Assessore ai Lavori Pubblici, Ecologia, Ambiente ed in rappresentanza del
"COMUNE DI CODOGNO", con sede in Codogno, Palazzo del Municipio, codice fiscale 02031600154, al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale in data 27 luglio 2006 n. 63;
- Giannini Stefano, nato a Lodi il 24 marzo 1966, domiciliato per la carica a Galgagnano, in Palazzo del Municipio, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del
"COMUNE DI GALGAGNANO", con sede in Galgagnano, Palazzo del Municipio, codice fiscale 84504340153, al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale in data 13 maggio 2006 n. 11.
Delibere tutte qui esibite e conservate agli atti dei relativi enti.
Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue:
1) Fra "PROVINCIA DI LODI", "COMUNE DI LODI", "COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO", "COMUNE DI SAN FIORANO", "COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO", "COMUNE DI BREMBIO", "COMUNE DI CASELLE LURANI", "COMUNE DI CASALPUSTERLENGO", "COMUNE DI CODOGNO" e "COMUNE DI GALGAGNANO" è costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"S.A.L. SRL"

2) La sede della società è fissata nel Comune di Lodi.
Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Via Grandi n. 6.
Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dell'atto costitutivo.
3) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:
"PROVINCIA DI LODI" per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zerozero);
"COMUNE DI LODI" per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zerozero);
"COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO" per Euro 400,00 (quattrocento virgola zerozero);
"COMUNE DI SAN FIORANO" per Euro 400,00 (quattrocento virgola zerozero);
"COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO" per Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero);
"COMUNE DI BREMBIO" per Euro 400,00 (quattrocento virgola zerozero);
"COMUNE DI CASELLE LURANI" per Euro 400,00 (quattrocento virgola zerozero);
"COMUNE DI CASALPUSTERLENGO" per Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero);
"COMUNE DI CODOGNO" per Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero);
"COMUNE DI GALGAGNANO" per Euro 400,00 (quattrocento virgola zerozero).
L'intero capitale sociale è stato prima d'ora versato da ciascun socio, presso la Banca di Credito Cooperativo Laudense - Lodi in data 26 ottobre 2006, come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata in data 26 ottobre 2006, qui esibita.

La quota di partecipazione di ciascun socio è determinata in misura proporzionale ai conferimenti come sopra effettuati.
4) La società è amministrata da un Amministratore Unico nella persona dell'Ing. LOCATELLI CARLO, nato a Montanaso Lombardo il 10 gennaio 1955, domiciliato a Montanaso Lombardo, in Via Don Giuseppe Arfani n. 10, che resterà in carica sino al 30 aprile 2007.
5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei).
6) I comparenti dichiarano che l'importo approssimativo delle spese per la costituzione della società, a carico della stessa, è di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zerozero).
7) L'organizzazione, la durata, il funzionamento della società e l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale sono contenuti nelle norme sul funzionamento della società (statuto) che, firmate dai comparenti e da me Notaio, si allegano al presente atto sotto la lettera "A".

Del presente, con l'allegato, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.
L'atto è scritto da persona di mia fiducia e da me completato su sette facciate fin qui di due fogli.
F.to: LINO OSVALDO FELISSARI
F.to: SIMONE UGGETTI
F.to: TARAVELLA ANGELO
F.to: ANTONIO MARIANI
F.to: GIUSEPPE CARLIN
F.to: SOZZI GIUSEPPE
F.to: DANIELA CEREGHINI
F.to: BORGHI GIOVANNI
F.to: ENRICO SANSOTERA
F.to: STEFANO GIANNINI
F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

Allegato "A" al n. 17513/179947 di rep.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – OGGETTO – CONTROLLO DEI SOCI -SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE

Articolo 1
Costituzione

E' costituita la società denominata:

"S.A.L. SRL"

La società opera in affidamento diretto ai senso dell'art.113, comma 5, lett c) del D.Lgs. 264/2000.

Articolo 2

Oggetto

La società opera nella gestione del servizio idrico integrato, costituito dai servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, da quelli di fognatura e di depurazione, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società ha per oggetto sociale:

Gestione delle risorse idriche, tutela e protezione dei terreni costituenti i campi acquiferi;

Svolgimento del servizio idrico integrato, comprensivo delle attività di captazione, sollevamento, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi idropotabili e plurimi; raccolta, collettamento, trattamento, depurazione, smaltimento e scarico delle acque di rifiuto urbane ed industriali, loro eventuale riutilizzo, nonché rifiuti connessi al servizio

Gestione del patrimonio idrico dell'ATO di LODI, come da conferimenti comunali e ulteriori successive acquisizioni;

Gestione tecnica delle infrastrutture e dell'impiantistica, di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali;

La Società, al fine di efficientare la propria principale missione, di cui sopra, potrà altresì svolgere le seguenti attività:

- Gestione amministrativa dei servizi gestiti, comprese tutte le attività di sportello e di rapporto con il cliente, lettura dei misuratori, oltre alla fatturazione, riscossione e recupero crediti;
- Aggiornamento e verifica degli standard previsti dalla carta dei servizi e rapporti con le competenti autorità;
- Progettazione e gestione di servizi d'assistenza tecnica, oltre ad informazione sull'utilizzo corretto e manutenzione degli apparecchi e degli impianti;
- Progettazione, realizzazione e sviluppo, anche per terzi, di sistemi e servizi informatici ed informativi;
- Approvvigionamento e vendita delle eccedenze d'energia, nelle forme consentite dalla legge e sviluppo servizi integrati e/o connessi;
- Effettuazione di studi e ricerche, indagini, sperimentazioni e controlli nell'ambito dei settori di attività sociali;
- Consulenza amministrativa e gestionale;
- Progettazione, costruzione, direzione lavori ed esercizio degli impianti;
- Progettazione, costruzione e gestione di reti ed impianti idrici e fognari, impianti di potabilizzazione, depurazione e trattamento acque reflue;
- Preservazione delle risorse idriche, difesa del suolo, del sottosuolo e delle acque dalle varie forme di inquinamento;
- Recupero ecologico nell'ambito delle attività sopraindicate, di aree ed ambienti, mediante il risanamento, il ripristino e la ricomposizione;

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale. Essa potrà inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, aziende, istituzioni ed enti aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio, stipulare con i medesimi ogni tipo di collaborazione e di contratto, anche d'associazione, concorrere alla loro formazione e partecipare in consorzi, enti od altri organismi associativi, ovvero quanto previsto dal comma 13 dell'art. 113 del TUEL.

La Società può prestare anche garanzie fidejussorie.

La società potrà comunque effettuare tutte quelle operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili od opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo.

Il collegio sindacale, se nominato, attesta, mediante apposita relazione, con congruo anticipo rispetto all'assemblea indetta per l'approvazione del bilancio, la misura del fatturato annuo realizzato dalla società, nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto degli enti locali soci.

Articolo 3
Controllo dei soci (c.d. "in house")

La società svolge le attività di cui all'art. 2 del presente Statuto in affidamento diretto ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 267 del 2000 nell'interesse dei detentori del capitale sociale.
La società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale, ai sensi di quanto specificato nel successivi artt. 6 e 8 del presente statuto.
La società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti locali soci.
Gli enti locali titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Il controllo analogo è esercitato attraverso la consultazione da parte degli enti associati circa la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, circa il suo andamento generale, e circa le concrete scelte operative, con audizione, da disporsi con una frequenza ragionevole, del Presidente e del Direttore generale.
Il controllo analogo è altresì esercitato con il supporto di una Commissione, nominata dai soci, che verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, con successiva relazione all'Assemblea dei soci.

Articolo 4
Sede

La società ha sede nel Comune di Lodi.

Articolo 5
Durata

La società è contratta a tempo indeterminato.

Articolo 6
Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00) diviso in quote a sensi di legge.
Esso potrà essere aumentato una o più volte, con delibera dell'assemblea, anche mediante conferimento di beni in natura, crediti, partecipazioni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea Straordinaria.
Avendo la società competenza su beni patrimoniali anche inalienabili, gli enti locali soci sono tenuti a mantenere, complessivamente, la proprietà dell'intero capitale sociale.
I Comuni conferenti partecipazioni in società mantengono il diritto di partecipazione e voto sulla società stessa.
La società potrà acquisire dai soci sia finanziamenti in conto capitale, sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.

Articolo 7
Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 8
Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

La società è a totale capitale pubblico locale. Non produrrà pertanto effetti, nei confronti della Società, il trasferimento di partecipazioni a soggetti diversi da Enti pubblici locali territoriali.
Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili per atto fra vivi. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina: le partecipazioni sono divisibili e trasferibili solo a favore di enti pubblici o società a partecipazione totalitaria di capitale pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Nel caso di cessione di quote da parte di un socio, è riconosciuto agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, il diritto di prelazione, che dovrà riguardare la totalità delle quote messe in vendita.
Nel caso in cui, nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione della decisione di vendere, nella quale devono essere indicati il prezzo e la modalità di pagamento, nessun dei soci abbia manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione, questi si intenderanno rinunciatari ed il socio potrà procedere alla vendita, dopo aver ottenuto il gradimento da parte dell'Assemblea.

Articolo 9
Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 10
Organi della Società

Sono organi della Società:
Assemblea dei soci
Consiglio di amministrazione o amministratore unico
Collegio dei revisori o Revisore unico

Articolo 11
Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dei soci:
a) L'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili
b) La struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente
c) La determinazione del compenso agli organi amministrativi;
d) Eventuale istituzione e nomina del direttore generale
e) La nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore unico
f) Le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione autorizzato
g) La partecipazione all'illustrazione di piani, report, indicatori inerenti la gestione ordinaria dell'azienda e la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione.
h) Le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
i) la trasformazione;
l) Le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile.
m) L'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

n) Aumento o diminuzione del Capitale sociale;
o) L'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
p) L'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società;
q) Le modifiche del contenuto della clausola compromissoria di cui all'art. 33 del presente statuto.

I soci possono decidere in merito all'attività di controllo e verifica anche utilizzando soggetti terzi allo scopo delegati. I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

Articolo 12
Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.
L'assemblea viene convocata con avviso spedito quindici giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 13
Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 14
Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.
La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, di società partecipata.

Articolo 15
Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 13 comma 2.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16
Quorum costitutivi e deliberativi

Per l'assunzione delle decisioni di cui all'art. 11, comma 2, lett. h)i)l)m)n)o) del presente Statuto, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera a maggioranza assoluta.
Negli altri casi l'Assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale; in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni richiedono diverse e specifiche maggioranze.

Articolo 17
Organo Amministrativo

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea dei soci in sede della nomina:
da un amministratore unico;
da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove amministratori;
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.
Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 18
Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica di norma tre anni, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.
Gli amministratori sono rieleggibili.
Non possono essere nominati nel Consiglio di amministrazione il Sindaco, i componenti della Giunta comunale e i consiglieri comunali.
La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei soci e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti dai reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione.

Articolo 19
Consiglio di amministrazione

Il Presidente del consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci mentre i vicepresidenti, nel numero massimo di due, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.
Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 20 possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato.
Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 20
Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera di norma in adunanza collegiale.
In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. A parità di voti prevale quello del Presidente.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 21
Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.
Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.
Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.
Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 22
Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
In caso di nomina da parte dell'Assemblea, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.
Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 23
Attività di rendicontazione

Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico relazionerà ai Soci almeno tre volte l'anno sull'attività svolta, ovvero:
entro la fine del mese di novembre di ciascun anno, presenterà il bilancio di previsione unitamente al Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società per l'anno successivo;
entro la fine del mese di luglio di ciascun anno presenterà la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano Annuale di Sviluppo della Società.
entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la presentazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Articolo 24
Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Articolo 25
Organo di controllo

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 26
Composizione e durata

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.
Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati presso l'ente locale.
I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci sono rieleggibili.
Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 27
Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 28
Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 29
Competenze e doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 – bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 30
Revisore unico

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Articolo 31
Bilancio e utili

Gli esercizi sociali iniziano l' 1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32
Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
per deliberazione dell'assemblea;
per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge
L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

il numero dei liquidatori;
in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
a chi spetta la rappresentanza della società;
i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 33
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da collegio arbitrale composto da tre membri che giudicherà ritualmente secondo il regolamento della camera arbitrale di Lodi se costituita o, in subordine, di Milano.
Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.
Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 34
Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata.
F.to: LINO OSVALDO FELISSARI
F.to: SIMONE UGGETTI
F.to: TARAVELLA ANGELO
F.to: ANTONIO MARIANI
F.to: GIUSEPPE CARLIN
F.to: SOZZI GIUSEPPE
F.to: DANIELA CEREGHINI
F.to: BORGHI GIOVANNI
F.to: ENRICO SANSOTERA
F.to: STEFANO GIANNINI
F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

Copia conforme all'originale nei miei rogiti che si rilascia per

uso ai fini

Lodi, 18 DIC. 2006

Registrato a Lodi

il 17 NOV. 2006

al N. 3285

Vol.

Serie 1

Esatti € 171,72

F.to

S.A.L. srl

1 marzo 2007

	POPOLAZIONE	CAPITALE INIZIALE	QUOTE	AUMENTO DI CAPITALE	CAPITALE TOTALE	QUOTE
ENTI DELL'ATO	(censimento 2001)	quote versate	%	da versare	€	%
Abbadia Cerreto	276			**400,00**	400,00	1,299%
Bertonico	1.116			**400,00**	400,00	1,299%
Boffalora d'Adda	1.042			**400,00**	400,00	1,299%
Borghetto Lodigiano	3.740			**400,00**	400,00	1,299%
Borgo S. Giovanni	1.596			**400,00**	400,00	1,299%
Brembio	2.364	400,00	**4%**		400,00	**1,299%**
Camairago	585			**400,00**	400,00	1,299%
Casaletto Lodigiano	1.959			**400,00**	400,00	1,299%
Casalmaiocco	2.438			**400,00**	400,00	1,299%
Casalpusterlengo	13.895	1.000,00	**10%**		1.000,00	**3,247%**
Caselle Landi	1.766			**400,00**	400,00	1,299%
Caselle Lurani	2.244	400,00	**4%**		400,00	**1,299%**
Castelnuovo Bocca d'Adda	1.747			**400,00**	400,00	1,299%
Castiglione d'Adda	4.750			**400,00**	400,00	1,299%
Castiraga Vidardo	1.633			**400,00**	400,00	1,299%
Cavacurta	868			**400,00**	400,00	1,299%
Cavenago d'Adda	2.038			**400,00**	400,00	1,299%
Cervignano d'Adda	1.560			**400,00**	400,00	1,299%
Codogno	14.408	1.000,00	**10%**		1.000,00	**3,247%**
Comazzo	1.466			**400,00**	400,00	1,299%
Cornegliano Laudense	2.485			**400,00**	400,00	1,299%
Corno Giovine	1.202			**400,00**	400,00	1,299%
Corno Vecchio	219			**400,00**	400,00	1,299%
Corte Palasio	1.493			**400,00**	400,00	1,299%
Crespiatica	1.564			**400,00**	400,00	1,299%
Fombio	1.807			**400,00**	400,00	1,299%
Galgagnano	675	400,00	**4%**		400,00	**1,299%**
Graffignana	2.523			**400,00**	400,00	1,299%
Guardamiglio	2.632			**400,00**	400,00	1,299%
Livraga	2.508			**400,00**	400,00	1,299%
Lodi	40.805	2.500,00	**25%**		2.500,00	**8,117%**
Lodi Vecchio	6.959			**400,00**	400,00	1,299%
Maccastorna	64			**400,00**	400,00	1,299%
Mairago	1.054			**400,00**	400,00	1,299%
Maleo	3.329			**400,00**	400,00	1,299%
Marudo	1.167			**400,00**	400,00	1,299%
Massalengo	3.207			**400,00**	400,00	1,299%
Meleti	450			**400,00**	400,00	1,299%
Merlino	1.264			**400,00**	400,00	1,299%
Montanaso Lombardo	1.524			**400,00**	400,00	1,299%
Mulazzano	4.808			**400,00**	400,00	1,299%
Orio Litta	1.908			**400,00**	400,00	1,299%
Ospedaletto Lodigiano	1.582			**400,00**	400,00	1,299%
Ossago Lodigiano	1.228	400,00	**4%**		400,00	**1,299%**
Pieve Fissiraga	1.304			**400,00**	400,00	1,299%
Salerano sul Lambro	2.214			**400,00**	400,00	1,299%
San Fiorano	1.635	400,00	**4%**	**400,00**	400,00	**1,299%**
San Martino in Strada	3.417			**400,00**	400,00	1,299%
San Rocco al Porto	3.249			**400,00**	400,00	1,299%
Sant'Angelo Lodigiano	12.096	1.000,00	**10%**		1.000,00	**3,247%**
Santo Stefano Lodigiano	1.793				400,00	1,299%
Secugnago	1.742			**400,00**	400,00	1,299%
Senna Lodigiana	2.020			**400,00**	400,00	1,299%
Somaglia	3.202			**400,00**	400,00	1,299%
Sordio	2.327			**400,00**	400,00	1,299%
Tavazzano con Villavesco	5.020			**400,00**	400,00	1,299%
Terranova dei Passerini	713			**400,00**	400,00	1,299%
Turano Lodigiano	1.267			**400,00**	400,00	1,299%
Valera Fratta	1.208			**400,00**	400,00	1,299%
Villanova Sillaro	1.317			**400,00**	400,00	1,299%
Zelo Buon Persico	5.200			**400,00**	400,00	1,299%
Provincia di Lodi		2.500,00	**25%**		2.500,00	**8,117%**
TOTALE	197.672	**10.000,00**	100%	**20.800,00**	**30.800,00**	100%

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 13 del 07.06.2007

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PARTECIPAZIONE IN SAL S.R.L.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui al seguente prospetto :

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì 07.06.2007

IL RESPONSABILE
F.to ARNALDI Luca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì 07.06.2007

IL RESPONSABILE
F.to ARNALDI Luca

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì 07.06.2007

IL RESPONSABILE
F.to BERTONI Fulvia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:

Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

FAVOREVOLE

Addì 07.06.2007

IL RESPONSABILE
F.to BERTONI Fulvia

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Ferrari Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Referto di pubblicazione (art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale Capo su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 02/07/97 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì, 02/07/97

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. 14 fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Lì, 02/07/97

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

COMUNE DI ORIO LITTA (Prov. di Lodi)

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

☒ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 02/07/97 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124)
☐ è divenuta esecutiva , trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione ,
☐ non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 127)
☐ è stata inviata alla Prefettura in ottemperanza al disposto dell'art. 135)

Lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa